



COMUNE DI CALATABIANO

(Città Metropolitana di Catania)

**BILANCIO DI PREVISIONE
2017 - 2019
NOTA INTEGRATIVA**

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità;
2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono programmi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Criteria di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità:

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità. Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti a rischi derivanti da procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio e il fondo spese per indennità di fine mandato.

Entrate:

- *IMU*: lo stanziamento è stato previsto sulla base del gettito comunicato dal Responsabile dell'Area Entrate (prot. 4244/2017) ed al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2017;
- *IMU/TARI da evasioni tributarie*: il gettito di entrata è stato previsto come da comunicazione dell'Area Entrate (prot. 9189/2017);
- *TASI*: il gettito relativo al tributo per i servizi indivisibili è stato allocato in bilancio con riferimento a quanto comunicato dal Responsabile dell'Area Entrate (prot.n.4944/2017);
- *Addizionale comunale IRPEF*: lo stanziamento in entrata è stato previsto sulla base degli incassi realizzati nell'esercizio precedente;
- *TARI*: il gettito è stato previsto in base al piano economico finanziario ed al piano tariffario dell'anno 2016 in quanto, il Consiglio Comunale nella seduta del 30.03.2017 non ha approvato il nuovo PEF 2017 e di conseguenza il nuovo piano Tariffario 2017, al lordo dell'addizionale provinciale allocata di pari importo nella parte spesa;
- *Proventi per violazione al codice della strada*: lo stanziamento nella parte entrata e nella spesa (per la parte vincolata) è stato allocato come da delibera di G.M. n.36 del 31.03.2016;
- *Proventi servizio idrico integrato*: il gettito di entrata è stato previsto come da comunicazione dell'Area Entrate (prot. 4244/2017);
- *Proventi da Illuminazione votiva*: il gettito di entrata è pari all'importo della lista di carico per l'anno 2016 approvata con determinazione dell'Area Tributi n. 349/2017;
- *COSAP*: il gettito relativo al canone occupazione di spazi ed aree pubbliche permanente è pari all'importo della lista di carico per l'anno 2016 approvata con determinazione dell'Area tributi n. 366/2017, a cui è stato aggiunta la previsione di entrata per concessione del parcheggio a pagamento sulla Regia Trazzera istituito con deliberazione di G.M. n. 64/2017;
- *oneri di urbanizzazione e oneri per sanatoria edilizia*: sono stati destinati per il 50% a manutenzione ordinaria ed il restante 50% a manutenzione straordinaria.

SPESA

- *personale*: lo stanziamento della spesa per il personale a tempo indeterminato e determinato rispetta i limiti disposti dall'art. 1, comma 557, della legge n.296/2006 e delle varie interpretazioni fornite dalle sezioni di controllo della Corte dei Conti e dalla R.G.S.;
- *acquisto di beni e servizi*: lo stanziamento, in generale, è stato previsto sulla scorta delle spese consolidate nell'esercizio precedente e delle comunicazioni inviate dai responsabili compatibilmente con le capacità di bilancio ed altresì, sulla base delle spese certe già impegnate;
- *fitti passivi*: è stata applicata la riduzione automatica del 15% a decorrere dal 1 luglio 2014 disposta dal D.L. n. 66/2014 convertito dalla legge 89/2014 ed in particolare per l'esercizio 2015 sono stati ridotti gli immobili in locazione;

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione.

Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

Considerate le suddette esclusioni, è stata individuata quale risorsa d'incerta riscossione, la Tariffa Rifiuti (TARI) (entrata tributaria non accertata per cassa), IMU/TARI da evasioni tributarie, le

entrate extratributarie e specificatamente le entrate relative al servizio idrico integrato, COSAP, illuminazione votiva ed i proventi per violazione CDS.

2. calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice del rapporto tra incassi

La scelta della media è stata effettuata in considerazione del fatto che gli ultimi anni rispecchiano in modo più fedele la realtà della effettiva capacità di riscossione del momento, evidenziando che - la Tassa sui Rifiuti (TARI) è stata introdotta nel 2014, in sostituzione della TARES (Tributo sui rifiuti e sui Servizi) in vigore nel 2013 e della TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) in vigore fino al 2012. Dal momento che queste risorse sono del tutto assimilabili da un punto di vista contabile (si tratta sempre di entrate accertate sulla base degli avvisi di pagamento emessi), si è provveduto a raggruppare i dati degli accertamenti e degli incassi in un unico prospetto, in modo da disporre di una serie storica adeguata per poter determinare il FCDE di competenza. Tutti i dati sono stati tratti dai rendiconti e sono stati aggiornati sulla base delle effettive riscossioni.

3. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio.

La *dimensione iniziale* del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è determinata dalla media semplice tra gli incassi degli ultimi 5 esercizi. Nel calcolo dello stazionamento per il bilancio 2017-2019 sono stati presi in considerazione gli anni dal 2012 al 2016, calcolando la media degli incassi in c/residui ed in c/competenza rapportati agli accertamenti di competenza per gli anni dal 2012 al 2014 e la media degli incassi in c/competenza rapportati agli accertamenti in c/competenza per gli anni 2015 e 2016.

Riguardo lo scostamento fra l'importo minimo del Fondo da allocare al bilancio 2017-2019 e l'importo effettivo stanziato, sta nel fatto che: relativamente all'esercizio 2017 sono stati decurtati gli importi incassati alla data di stesura del bilancio, riguardo invece le annualità 2018-2019, tenendo conto della previsione di un incremento della media degli incassi.

ALTRI ACCANTONAMENTI/FONDI ISCRITTI A BILANCIO

Fondo rischi e passività future

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 smi - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "*Fondo Rischi*".

Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All.4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato altresì costituito apposito "*Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco*" che, in quanto fondo, non sarà possibile impegnare ma che, determinando un'economia di bilancio, confluirà nel risultato di amministrazione.

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);
3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2017-2019 viene presentata dopo l'approvazione da parte della Giunta Municipale dello schema di Rendiconto di gestione 2016 e pertanto si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione presunto del 2016 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2017-2019 è stato pertanto conseguito con l'applicazione del risultato di amministrazione a spese di investimento e spese correnti a destinazione vincolata.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione:

COMUNE DI CALATABIANO

Allegato a) Risultato presunto di amministrazione

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2017

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)**

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2016	
(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016	3.975.796,91
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016	530.375,29
(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2016	11.007.844,13
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2016	10.684.264,62
(+/-) Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016	-73.078,87
(-/+) Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016	-41.761,02
(=) Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017	4.798.433,86
(+) Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
(-) Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
(+/-) Variazioni dei residui attivi presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
(-/+) Variazioni dei residui passivi presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016	0,00
(-) Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2016 (1)	890.095,91
(=) A) Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2016 (2).	3.908.337,95
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2016	
Parte accantonata (3)	
- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2016 (4)	1.765.663,03
- Fondo perdite società partecipate (5)	0,00
- Fondo contenzioso (5)	0,00
- Altri accantonamenti (5)	2.282.312,08
B) Totale parte accantonata	4.047.975,11
Parte vincolata	
- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
- Vincoli derivanti da trasferimenti	21.718,17
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	89.895,01
- Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	111.614,18
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	960.044,60
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D);	-1.211.295,94
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)	
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2016:	
Utilizzo quota vincolata	
- Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
- Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	20.885,73
- Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
- Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
- Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	20.885,73

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati

alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV non è stato quantificato in quanto tutti gli interventi di parte capitale, come da cronoprogrammi approvati fino alla data odierna, saranno conclusi entro l'anno. Per la parte corrente verrà definito in sede di riaccertamento ordinario.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

Calatabiano li, 01.08.2017

Il Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria
Rag. Rosalba Pennino